

IL PUNTO FOCALE DELLA NUOVA ISTRUTTORIA SULLA TRAGEDIA

Il suicidio di Pinelli poteva essere scongiurato?

Delicate questioni di natura giuridica pongono una serie di interrogativi sull'accusa di omicidio colposo contestata al commissario Calabresi - All'esame degli inquirenti i primi rapporti dell'ufficio politico

La procura generale della Repubblica non crede nella versione ufficiale fornita dalla questura sulla morte di Giuseppe Pinelli? E, in particolare, non crede che il commissario Luigi Calabresi fosse assente dalla stanza nel momento del tragico volo del ferroviere anarchico dalla finestra del suo ufficio? Queste domande, alla cui origine vi sono considerazioni di carattere esclusivamente giuridico, sono circolate con insistenza ieri mattina negli ambienti del palazzo di Giustizia. L'accusa di omicidio colposo contestata al commissario Calabresi, infatti, ha destato molte perplessità tra gli stessi magistrati del pubblico ministero. La responsabilità penale — è stato ricordato — è personale e non esiste in nessun caso una responsabilità penale di tipo gerarchico. L'articolo 40 del codice penale stabilisce che nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.

L'omissione contestata a Calabresi consiste nel non aver preso misure idonee ad impedire che Pinelli si gettasse dalla finestra e, molto probabilmente, nel non aver chiuso la finestra della stanza. Senonché, l'obbligo giuridico di impedire il suicidio del fermato e di vigilare sulla sua incolumità, non incombeva soltanto sul commissario, ma su tutti i pubblici ufficiali presenti in quel momento all'interrogatorio. L'accusa di omicidio colposo a Calabresi — è stato sottolineato da alcuni operatori del diritto — presuppone necessariamente la sua presenza nella stanza dell'interrogatorio. In caso contrario, egli non può essere ritenuto responsabile di quanto è accaduto in sua assenza. Se si dovesse accettare il principio della responsabilità gerarchica — è stato pure precisato — l'accusa di omicidio colposo dovrebbe essere contestata al dirigente l'ufficio, il dottor Antonino Allegra, e, al limite, all'allora questore.

Senonché, tutti i funzionari che furono testimoni della tragedia hanno concordemente dichiarato che nell'attimo in cui il ferroviere anarchico scavalò il davanzale della finestra, il commissario Calabresi era assente: si era recato dal suo superiore diretto per sottoporgli i verbali di interrogatorio dell'indiziato. Contro questa versione dei fatti esiste però la deposizione dell'unico testimone non appartenente agli ambienti della questura. Si tratta di Pasquale Valitutti, una figura molto nota tra gli anarchici milanesi, amico personale di Valpreda e di Pinelli. La sera della tragedia egli si trovava negli uffici della questura in stato di fermo e, in attesa d'interrogarlo, i funzionari lo avevano fatto entrare in un camerone distante venti metri dalla stanza di Calabresi. Da dove si trovava Valitutti è possibile vedere chi entra nell'ufficio del dottor Allegra e chi percorre gli ultimi metri del corridoio.

Interrogato se avesse visto passare qualcuno nei minuti che precedettero la tragedia Valitutti disse: «Non vidi passare nessuno», smentendo in tal modo sia il commissario Calabresi, sia gli altri testimoni. Negli stessi ambienti giudiziari è stata richiamata l'attenzione sul fatto che la causalità materiale nei rapporti giuridico-penali si realizza quando l'agente, con la sua azione od omissione, pone in essere la condizione dell'evento il quale si produce come normale sviluppo del comportamento precedente e non già per il corso di fatti assolutamente imprevedibili ed eccezionali.

Da ciò deriva che, a giudizio del magistrato inquirente, il disperato gesto di Pinelli era prevedibile. Questa convinzione, come abbiamo già riferito, nasce dalla deposizione dell'appuntato Oronzo Perrone il quale ha dichiarato a suo tempo che già il giorno precedente Giuseppe Pinelli aveva tentato di gettarsi dalla finestra. Senonché lo stesso Perrone, deponendo al processo Calabresi - «Lotta Continua», precisò di aver riferito al commissario la circostanza in esame soltanto dopo la morte del ferroviere anarchico. Evidentemente, anche su questo punto la procura generale intende approfondire

l'indagine. Per sape ne di più comunque, occorrerà attendere la formulazione del capo d'imputazione. Ciò avverrà soltanto dopo che il magistrato avrà raccolto tutti gli elementi relativi alla posizione giuridica dell'anarchico al momento del fermo, ai sospetti che gravavano sul suo conto, agli interrogatori cui venne sottoposto e dopo l'espletamento della perizia medico-legale sulla salma.

Particolare attenzione viene riservata dagli inquirenti alla successione dei rapporti della questura sul tragico evento. In un rapporto del dottor Antonino Allegra, redatto il 16 dicembre 1969, poche ore dopo la morte del ferroviere, si afferma, infat-

ti, che «il suicidio di Pinelli è avvenuto mentre il dottor Calabresi stava procedendo all'interrogatorio». Nei rapporti successivi, invece, si precisa che il commissario era assente.

Quanto alla esumazione della salma e alla relativa perizia destinata ad accertare (fin dove sarà possibile) se realmente Pinelli venne sottoposto a violenze, non è stato ancora deciso se verrà eseguita nel corso dell'istruttoria sommaria o, se per il suo espletamento, si formalizzerà l'inchiesta. Contro quest'ultima ipotesi c'è stata nei giorni scorsi una presa di posizione dei legali che assistono l'ex-direttore di «Lotta Continua», Pio Baldelli, nel processo per diffamazione promosso dal commissario Calabresi. In un documento inviato alla procura generale essi hanno chiesto che non venga disposta una nuova perizia nel quadro delle indagini aperte a seguito della denuncia della vedova Pinelli, ma che si proceda alla perizia disposta a suo tempo dal tribunale appunto nel corso del processo per diffamazione.

E ciò perché, qualora l'attuale istruttoria dovesse venire formalizzata, gli atti dovrebbero essere trasmessi al giudice istruttore «vale a dire a un ufficio giudiziario diretto da un magistrato che

è già pronunciato in modo definitivo quanto completamente infondato sui fatti, con il suo ben noto decreto d'archiviazione». D'altra parte, su un piano strettamente legale, ben difficilmente la istruttoria potrà non essere formalizzata nel caso che si decida di procedere alla riesumazione della salma di Pinelli e alla perizia medico-legale. La legge 5 dicembre 1969 e, infatti, riconosce agli stessi imputati la facoltà di chiedere la formalizzazione dell'istruttoria.

Dal canto loro i legali della vedova Pinelli hanno ribadito che si batteranno fino in fondo per ottenere la riesumazione della salma del ferroviere suicida e nuovi accertamenti medico-legali. L'indagine compiuta sul piano tecnico nel corso dell'inchiesta conclusasi con l'archiviazione secondo gli avvocati Smuraglia e Contestabile è stata «superficiale» e «incompleta». A loro dire, nel corso della prima indagine tecnica vennero posti ai periti dei quesiti che, dando per scontata la versione fornita dalla polizia, tendevano ad ottenere un semplice giudizio di compatibilità tra quella versione e la tragica fine di Giuseppe Pinelli.

Giorgio Zicari